Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
13. FEB. 2008
N. 26,549 CAT. 16 CL. 3

PROT. 697 /08/2.17.4.14

Roma, 06

16 Pfe.
3 M Romiti
Dr Rerucli SUP
SU 004

Al Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare
Gabinetto
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma

Al Ministero della Salute
Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma

Al Presidente della Giunta
della Regione Toscana
Via Cavour, 18
50129 - Firenze

Al Presidente della Provincia
di Pistoia
Piazza S. Leone, 1
51010 - Pistoia

Alla Provincia di Pistoia
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio tutela dell'Ambiente
Piazza della Resistenza, 54
51100 - Pistoia

Alla A.S.L. n. 3
Via Sandro Pertini, 708
51100 - Pistoia

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome
c/o CINSEDO
Via Parigi, 11
00185 - Roma

Al Presidente dell'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 – Roma

Al Presidente dell'UPI
Piazza Cardelli, 4
00187 – Roma

Al Presidente dell'UNCEM
Via Palestro, 30
00185 – Roma

Oggetto: Determinazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Pistoia per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Termovalorizzatore – Via W. Tobagi, n. 16 – Montale (PT).

In relazione alla determinazione sostitutiva di cui all'oggetto, si fa presente che i rappresentanti legali del Comitato contro l'inceneritore di Montale e del Forum ambientalista – Movimento Rosso-Verde hanno chiesto, con nota in data 18 gennaio 2008 che si allega (All.1), di partecipare alle sedute della Conferenza Unificata.

Con nota del 30 gennaio u.s., questo Ufficio ha comunicato di non poter aderire alla richiesta, dichiarando, peraltro, la propria disponibilità ad acquisire le valutazioni che eventualmente i Comitati richiedenti ritenessero utile formulare (All.2).

Si trasmette, pertanto, la documentazione fatta pervenire il 4 febbraio u.s., a nome dei citati Comitati, dallo Studio legale degli Avvocati Piero Narese e Ugo Franceschetti, relativa a quanto in oggetto (All.3).

Inoltre, in data 4 febbraio u.s. l'Azienda ASL 3 di Pistoia ha fatto pervenire una relazione, di cui si trasmette copia (All.4).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Si allega, infine, la relazione sintetica consegnata dalla Provincia di Pistoia nel corso della riunione tecnica tenutasi il 5 febbraio u.s. (All.5).

Peraltro, nel corso della riunione tecnica citata la Provincia di Pistoia, a seguito di una prima valutazione della documentazione suindicata consegnata nel corso della seduta, ha ipotizzato il possibile superamento del dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi dalla ASL 3 di Pistoia.

Pertanto, così come concordato in quella sede, si resta in attesa di conoscere le ulteriori valutazioni e le conseguenti determinazioni che saranno adottate in merito da codesta Provincia.

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Prefetto Carpino

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-Regioni
Avv. Giuseppe Busia

I/apv

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

ALL. 1

Ecc.mo Sig.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

00187 **Roma**

raccomandata

Spett.le

Segreteria della Conferenza Unificata

Stato Città Autonomie Locali

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Piazza Colonna n. 370

00187 **Roma**

raccomandata

e p.c.

Egr. Dott.

Ariberto Merendi

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio tutela dell'ambiente

dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia

51100 **Pistoia**

raccomandata

Egr. Dott.

Alessandro Scarafuggi

Azienda ASL 3 PT

Via Sandro Pertini, 708

51100 Pistoia

raccomandata

Egr. Dott.

Claudio Coppi

Dipartimento Provinciale ARPAT di Pistoia

Via Baroni, 18

51100 PT

raccomandata

Egr. Sig.

Gianfranco Venturi

Presidente della Provincia di Pistoia

P.zza San Leone, 1

51100 Pistoia

raccomandata

Istanza d'intervento ex art. 9 L. 241/90

nel procedimento di Conferenza Unificata

I sottoscritti; Comitato Contro l'inceneritore di Montale, Forum Ambientalista Movimento Rosso - Verde, nelle persone dei singoli sostenitori, nonché dei legali rappresentanti che in loro nome e per loro conto sottoscrivono la presente istanza, con domicilio eletto presso lo Studio degli avv. Piero Narese e Ugo Franceschetti, Via dell'Oriuolo, 20 50122 Firenze.

Premesso che

- Con ordinanza n. 2060 del 30.10.2007, prot. n. 134567, il Dirigente del Dipartimento Ambiente e difesa del suolo, Servizio tutela dell'ambiente, in merito al rilascio della A.I.A. per la gestione dell'impianto di incenerimento (detto termovalorizzatore) di Montale con la potenzialità di 150 t/g, ha rilevato che il parere della A.S.L. n. 3 di Pistoia, rilasciato in Conferenza di servizi nei giorni 24.10.2007 e 25.10.2007, e con il quale la A.S.L. ha dato parere favorevole con prescrizioni, "*è da ritenersi un dissenso espresso in Conferenza di servizi al rilascio dell'A.I.A. con l'impianto a potenzialità 150 t/g e con i limiti emissivi ex D.Lgs 133/2005*";
- Con la medesima ordinanza ha rimesso ex art. 14 - quater - comma 3, L 241/90 la decisione alla conferenza unificata "*per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 150 t/g*";

considerato che

- i Comitati scriventi sono portatori di interessi qualificati, come dimostrato dall'allegata documentazione, e la materia in esame è

quella della tutela della salute e dell'ambiente dei cittadini e dei membri dei Comitati;

- dalla partecipazione dei privati può scaturire una proficua collaborazione nell'interesse pubblico generale, sia attraverso l'apporto di elaborati e studi relativi al territorio, sia perché, come noto, l'unico sistema per evitare gli effetti della cosiddetta sindrome da N.I.M.B.Y. è la piena partecipazione della popolazione circostante ai procedimenti di approvazione delle opere pubbliche di rilevante impatto ambientale;
- i membri del Comitato ed i Comitati stessi subirebbero un pregiudizio dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'esame della Conferenza Unificata e per l'esercizio dell'inceneritore di Montale a regime di 150 tonnellate al giorno, secondo quanto rilevato proprio dalla A.S.L. 3 di Pistoia, nel citato parere reso in Conferenza di Servizi in data 24.10.2007, sia perchè tale autorizzazione contrasta con gli scopi prefissi dai rispettivi statuti, sia perché gli effetti nocivi per la salute derivanti dal potenziamento dell'impianto si riverserebbero sui membri dei Comitati che sono soggetti residenti nelle immediate vicinanze dell'impianto;
- che tale interesse ha giustificato altresì la proposizione di due ricorsi al T.A.R. Toscana avverso gli atti di pianificazione generale che ammettono il potenziamento dell'inceneritore e che approvano il progetto di ampliamento dell'impianto da 120 t/g a 150 t/g;
- che tali ricorsi pendenti con l'unico numero di r.g. 1638/06, non sono ancora stati definiti;

- a norma dell'art. 9 L. 241/90 "*qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*";
- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, gli scriventi hanno facoltà di intervenire nel procedimento di Conferenza Unificata avviata con ordinanza dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia n. 2060/2007.

Tutto ciò premesso e considerato

I sottoscritti, in nome e per conto dei Comitati da essi rappresentati, e dei partecipanti ai Comitati, rivolgono rispettosa

istanza

- affinché sia ammessa la partecipazione dei Comitati stessi alle sedute della Conferenza Unificata avviata con ordinanza dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia n. 2060/2007;
- affinché sia trasmesso il calendario dei lavori e gli atti necessarî a garantire la piena partecipazione.

Firenze, 18 gennaio 2008

Per il Comitato contro l'inceneritore di Montale
LUIGI GOLANGELO

Per il Forum Ambientalista - Movimento Rosso Verde

CIRO PESACATE

ALL. 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Roma, 30 GEN. 2008

PROT N° 519/2008/2.17.4.14

Al Comitato contro l'inceneritore di Montale
All'Associazione Forum Ambientalista
Movimento Rosso-Verde
c/o Studio Legale Avv. Piero Narese e Ugo Franceschetti
Via dell'Oriuolo, 20
50122 - FIRENZE

Oggetto: Determinazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Pistoia per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento del termovalorizzatore di Montale.

Si fa riferimento all'istanza, prodotta ai sensi dell'articolo 9 della Legge 241/90, con la quale i rappresentanti legali del Comitato contro l'inceneritore di Montale e del Forum ambientalista-Movimento Rosso-Verde hanno chiesto di partecipare alle "sedute della Conferenza Unificata", interessata dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia, concernente quanto in oggetto.

Al riguardo si fa presente che la Conferenza Unificata è costituita, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dai componenti ivi specificamente indicati.

A supporto dell'attività della Conferenza stessa è prevista, nel caso specifico, la costituzione di un gruppo di lavoro, ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 9, comma 1, del decreto legislativo citato, convocato per il giorno 5 febbraio p.v., la cui composizione è dettata dalla delibera n. 942/CU del 16 marzo 2006.

Sulla questione relativa alla partecipazione alla Conferenza si è peraltro pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 2140/2005 che ha ritenuto che "la composizione delle Conferenze (Stato-Regioni ed Unificata) chiamate ad assumere le decisioni sostitutive, non può che essere quella istituzionalmente prevista dalla disciplina di settore, con la conseguenza che la rappresentanza di enti e soggetti eventualmente non presenti nella Conferenza dovrà essere assunta da soggetti istituzionali che compongono la Conferenza".

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Alla luce, pertanto, di quanto sopra esposto, si comunica che non è possibile aderire alla richiesta di partecipazione ai lavori e si fa comunque riserva - ove richiesto - di far conoscere lo stato della trattazione della questione, ferma restando la disponibilità di questo Ufficio di acquisire per iscritto le valutazioni che codesti Comitati riterranno utile fornire.

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Prefetto Carpino

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-Regioni
Avv. Giuseppe Busia

I/apv

ALL. 3

STUDIO LEGALE
AVV. PIERO NARESE
AVV. UGO FRANCESCHETTI

VIA DELL'ORIUOLO N. 18/20 - 50122 FIRENZE
TELEFONO: 055/2346886 R.A. - FAX: 055/2346890
e-mail: segreteria@studiolegalenfd.it

*****

Destinatario: **Segreteria della Conferenza Unificata**
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Telefono:
Fax: 06/67.79.62.86

Data: 4 febbraio 2008
Pagine inclusa questa copertina: 38

*****

URGENTE

alla c.a. della Dott.ssa Palmisani

AVV.TI PIERO NARESE E
UGO FRANCESCHETTI
Via dell'Oriuolo n. 20
50122 Firenze
Tel. 0552346886 – Fax 0552346890
e mail: segreteria@studiolegalenfd.it

Firenze, 4 febbraio 2008

Spett.le
Segreteria della
Conferenza Unificata
c/o
Presidenza del Consiglio dei Ministri

fax: 06/67.79.6286
e-mail: *csr@governo.it*

C.A. Dott.ssa Palmisani

Oggetto: **Determinazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 14 *quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 indetta dalla Provincia di Pistoia per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'ampliamento del termo-valorizzatore di Montale**

Per conto del "***Comitato contro l'inceneritore di Montale***" e dell'"***Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso verde***", si riscontra la nota di codesta Spett.le Conferenza Unificata del 30.1.2008 prot. n. 519/2008/1.17.4.14 e, impregiudicata ogni azione e/o contestazione in merito al diniego di partecipazione dei nostri assistiti ai lavori di codesta Conferenza - e senza che il presente invio possa in alcun modo essere interpretato alla stregua di acquiescenza - si allega alla presente nota tecnica volta ad illustrare la fondatezza della posizione espressa in Conferenza di Servizi dalla Asl 3 di Pistoia, nota che si compone dell'elaborato tecnico, nonché dei seguenti 5 allegati:

1. determinazione n. 74 del 2.2.2007 prot. n. 13612 del Servizio gestione integrata sistemi ambientali della Provincia di Modena;
2. allegato I alla determinazione di cui al punto n. 1;
3. determinazione n. 940 del 12.10.2004 prot. n. 128193 del Servizio gestione integrata sistemi ambientali della Provincia di Modena;
4. delibera n. 429 del 26/10/2004 della Giunta provinciale di Modena;
5. rapporto sull'impatto ambientale del 15 ottobre 2004 sul Progetto di adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione con recupero di energia sito in via Cavazza n. 45, in Comune di Modena, presentato da Meta s.p.a..

Si invia per e-mail l'intera documentazione, mentre - per difficoltà di trasmissione - per fax si trasmette soltanto la relazione tecnica, nonché i documenti n. 1, 3 e 4.

Confidando che le ragioni dei nostri assistiti siano adeguatamente considerate nel corso dei lavori della Conferenza e con ogni riserva di impugnazione, si porgono distinti saluti.

(Avv. Piero Narese)

(Avv. Ugo Franceschetti)

C.a. Avv. Ugo Franceschetti

1.02.2008

Oggetto : Note inerenti la fissazione di limiti di flussi di massa per le emissioni di impianti di incenerimento

Le presenti note riguardano il caso del contenzioso tra enti sulla procedura di autorizzazione integrata ambientale dell'ampliamento dell'inceneritore di Montale (PI) ed in particolare quello relativo alla richiesta della USL3 di Pistoia che esprimeva un parere favorevole condizionato a che "*i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente : diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissioni di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo*" (v. Verbale Conferenza dei Servizi del 24.10.2007).
L'obiezione formulata da ARPAT e dalla Provincia di Pistoia a tale richiesta è sostanzialmente in questi termini :

a) "*i limiti di cui al DLgs 133/05 rispondano ai limiti di tutela dell'ambiente*" *quale norma di "recepimento della direttiva 2000/76/CE, senza modificare i valori limite stabiliti a livello comunitario.*" (v. Verbale Conferenza dei Servizi del 24.10.2007 e ribadito nell'allegato alla Delibera della Provincia di Pistoia n. 196 del 14.12.2007);
b) Inoltre "*in nessuna di suddette norme il valore limite di emissione è vincolato a flusso di massa*" anche in riferimento al contenuto dell'art. 8 Dlgs 59/2005.

In merito alla prima obiezione è opportuno evidenziare che la norma richiamata (la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti) nel fissare limiti alle emissioni in atmosfera (e non solo) indica tale condizione come *necessaria ma non sufficiente* per garantire un elevato livello di protezione ambientale, così infatti alcuni dei "*considerando*" della direttiva di cui è recepimento il Dlgs 133/05 :

(omissis)
(7) Pertanto, ai fini di un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, è necessario predisporre e mantenere condizioni di funzionamento, requisiti tecnici e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità. I valori limite stabiliti dovrebbero prevenire o a limitare per quanto praticabile gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi rischi per la salute umana.
(omissis)
(12) La direttiva del Consiglio 96/61/CE prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengano valutati in maniera integrata. Gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dotati di una capacità superiore alle 3 t all'ora e gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi dotati di una capacità superiore alle 10 t/giorno rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.
(13) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune.

La direttiva, proprio nella ottica dell'approccio della direttiva 96/61, recepita in Italia, da ultimo, con il Dlgs 59/2005, fissa dei limiti alle emissione come condizione minima e li correla a valutazioni integrate da parte degli enti preposti al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (l'art. 5 del Dlgs 133/05 indica infatti che "*per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo*".)
Nelle valutazioni degli enti procedenti alla emanazione della Autorizzazione Integrata Ambientale è compresa la possibilità di fissare limiti più restrittivi, l'inserimento di parametri non previsti nella direttiva sull'incenerimento dei rifiuti come pure limiti per "*altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune*".
L'approccio integrato (che nel caso dei rifiuti è incluso nella procedura autorizzativa ex art. 208 Dlgs 152/2006 correlato con il Dlgs 59/2005) significa anche valutazioni "*personalizzate*" per ogni impianto che tengano conto delle migliori tecnologie applicabili come pure di condizioni di criticità ambientali locali che possono determinare una scelta autorizzativa maggiormente restrittiva su componenti e condizioni non necessariamente esaurite nell'ambito dei limiti alle emissioni.

Il contenzioso appare pertanto tra visioni diverse dello stato di criticità ambientale locale e delle relative condizioni autorizzative all'impianto in questione e non a una astratta impossibilità normativa di porre prescrizioni particolari e diverse dalla applicazione dei "*limiti nazionali di emissione*" stabiliti con il Dlgs 133/05.

Che i limiti alle emissioni possano essere modificati è ammesso da ARPAT e dalla Provincia in quanto, nella conferenza dei servizi del 24.10.2007 "*essendoci evidenze di superamento di valori limite di qualità dell'aria .... si ritiene opportuno prescrivere, per l'impianto 'futuro' ... un valore limite in concentrazione per le emissioni di polveri di 5 mg/Nmc ....* " nonché "*di poter individuare una soglia di livello di attenzione da applicarsi alla configurazione impiantistica futura, pari a 0,05 ng/Nmc T.E. per il parametro PCDD/PCDF, raggiunto il quale il gestore dovrà comunicare agli enti di controllo l'evento ...*". Dunque questi enti propongono un limite, per le polveri, inferiore a quello indicato dal DLgs 133/05 e una *soglia di attenzione* (quindi una "*condizione*" operativa diversa da una concentrazione limite all'emissione) per le diossine.

Passando al punto b) nello specifico ARPAT e Provincia di Pistoia dichiarano come inapplicabile un limite di flusso di massa o, per l'esattezza, come in nessuna normativa vi siano vincoli in tal senso.
Se è vero che nessuna delle normative applicabili (DLgs 133/05, DLgs 59/05, DLgs 152/06) prescrive limiti in forma di flusso di massa delle emissioni non è vero che tale possibilità sia esclusa.
La facoltà dell'ente procedente alla Autorizzazione Integrata Ambientale di fissare limiti e condizioni prescrittive nella singola autorizzazione al singolo impianto (variando sotto questo profilo autorizzazioni anche per impianti delle medesime caratteristiche tecnologiche e funzionali) è prevista dal DLgs 59/05
L'articolo 8 del DLgs 59/05 richiamato nella querelle in corso prescrive infatti che :
Art. 8. - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Di per sé l'indicazione della possibilità di *misure supplementari particolari più rigorose* ad avviso di chi scrive costituisce una indicazione sufficiente anche per individuare e determinare – tra gli altri – un parametro fondato su flussi di massa, l'obiezione formulata sottolinea che tali misure devono essere correlate e funzionali *per rispettare le norme di qualità ambientale* e una interpretazione restrittiva richiederebbe l'obbligo di dimostrare la relazione tra limiti di flussi di massa e rispetto di norme di qualità ambientali (es. norme sulla qualità dell'aria).

Possiamo a nostra volta evidenziare che l'articolo precedente (art. 7 Dlgs 59/2005) percorre la medesima strada senza uno specifico collegamento a norme ambientali, come segue :

"3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. ***Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.*** *Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti."*

In questo caso si parla di integrazione (o anche sostituzione) dei limiti con "*parametri o misure tecniche equivalenti*" tra cui è facile intravedere anche la possibilità (facoltà) di fissazione di limiti di flusso di massa (per uno o più inquinanti).

Che l'ente procedente abbia la facoltà di integrare la fissazione di limiti alle emissioni con parametri di funzionamento (emissione) diversi come i flussi di massa è evidente non solo dal contenuto delle norme indicate ma anche dalla pratica autorizzativa.

Questa affermazione può essere svolta con dettaglio documentale il caso dell'impianto di incenerimento della società Meta (ora Hera Spa) di Modena oggetto di potenziamento negli ultimi anni (ma all'esigenza si possono portare altri casi analoghi).

Con delibera della Provincia di Modena n. 429 del 26.10.2004 è stato emanato, contestualmente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'autorizzazione alla realizzazione della quarta linea dell'inceneritore nonché la ristrutturazione delle tre linee esistenti, tra le prescrizioni emanate, contenute nell'allegato "*rapporto sull'impatto ambientale*" (p. 129) che si riporta nel seguito :

Quadro di Riferimento Ambientale

Aria

54. Devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni ed i seguenti flussi di massa annuali:

Temperatura minima a camino = 130°C
Portata linea 1 = 32500 Nmc/h
Portata linea 2 = 32500Nmc/h
Portata linea 3 = 50000Nmc/h
Portata linea 4 = 150000Nmc/h

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE LIMITE (Media oraria)	CONCENTRAZIONE LIMITE (Media giornaliera)	*Flusso di massa Limite* (Annuo)
HCl	40 mg/Nmc	20 mg/Nmc	**18.597,00 kg/anno**
Hg	0,05 mg/Nmc		**46,49 kg/anno**
Cd + Tl	0,05 mg/Nmc		**46,49 kg/anno**
Metalli	0,5 mg/Nmc		**464,94 kg/anno**
PCDD+PCDF	0.1 ng/Nmc (*)		**0,09 g/anno**
CO	100 mg/Nmc	50 mg/Nmc	
SOx	**100 mg/Nmc (**)**	**50 mg/Nmc (**)**	**92.988 kg/anno**
NOx	**300 mg/Nmc (**)**	200 mg/Nmc	
Polveri	30 mg/Nmc	10 mg/Nmc	**9.298 kg/anno**
HF	2 mg/Nmc	1 mg/Nmc	
SOV come carbonio	20 mg/Nmc	10 mg/Nmc	
IPA	0,01 mg/Nmc (*)		

(*) Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore
(**) In grassetto sono riportati i limiti più restrittivi rispetto al DM 503/97 allegato n.1

È definita Soglia di allarme l'80% del valore limite in flusso di massa annuo di cui sopra.
Il flusso di massa si calcola a decorre dal 1° gennaio di ogni anno ed è ottenuto come somma dei flussi di massa parziali calcolati su base mensile.
Il flusso di massa si calcola considerando i valori medi mensili (salvo quanto disposto nelle prescrizioni del Quadro di riferimento progettuale) di portata e di HCl, SOx e polveri, rilevati tramite strumentazione di controllo in continuo e di Hg, Cd+Tl, Metalli e PCDD+PCDF rilevati tramite campionamenti manuali effettuati con periodicità prescritta.
Il valore di flusso di massa raggiunto, sarà comunicato contestualmente alle relazioni trasmesse mensilmente a Provincia, Comune, ARPA e Circoscrizione n.2.
Al raggiungimento della Soglia di allarme anche di uno solo dei parametri per il quale è fissato un valore limite in flusso di massa, Meta spa comunicherà tempestivamente a Provincia, Comune ed Arpa le azioni che intende adottare al fine del rispetto del valore limite.

Come si può vedere, ancora prima della entrata in vigore del DLgs 59/2005, la provincia di Modena ha integrato i limiti (concentrazioni semiorarie e giornaliere) alle emissioni con limiti (per alcuni inquinanti) di flusso di massa ovvero, tenuto conto delle portate medie dei fumi, di emissione complessiva di inquinanti su base annua definendo modalità di verifica e prescrizioni di intervento in caso di avvicinamento a soglie prossime ai limiti così estesi.
La delibera 429/2004 segue la delibera provinciale 940 del 12.10.2004 ove si autorizzava l'impianto ai sensi del Dpr 203/1988 sulle emissioni in atmosfera prevedendo un "*doppio standard*" (concentrazioni limite e limite al flusso di massa) identico a quello emerso dal giudizio di compatibilità ambientale e dalla autorizzazione come impianto di smaltimento rifiuti.

Successivamente, con la Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con delibera della Provincia di Modena n. 74 del 2.02.2007 la nuova configurazione dell'impianto (modificata per la parte delle linee preesistenti rispetto alla precedente autorizzazione) include una prescrizione relativa alle emissioni analoga a quella sopra descritta ovvero comprendente limiti di flusso di massa, come segue :

2. ***A partire dalla data di messa in esercizio della linea 4 (fase 3), per i*** *parametri monitorati in continuo si applicano i valori limite in flusso di massa riportati nella tabella sottostante; per i parametri monitorati in discontinuo i valori limite in flusso di massa di cui alla seguente tabella si applicano* ***a partire dalla messa a regime della linea 4 (fase 4).***

Flusso di massa massimo, calcolato come somma delle emissioni delle linee di incenerimento, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.		
Polveri	4968	Kg / anno
NOx - Ossidi di Azoto (NO2)	165600	Kg / anno
SOx - Ossidi di Zolfo (SO2)	16560	Kg / anno
C.O.V. come Carbonio Organico Totale	9936	Kg / anno
CO - Monossido di Carbonio	24840	Kg / anno
Composti inorganici del Cloro gas/vapore, come HCl	6624	Kg / anno
Composti inorganici del Fluoro gas/vapore, come HF	1159	Kg / anno
Ammoniaca NH3	24840	Kg / anno
Mercurio e suoi composti Hg	24,84	Kg / anno
Cadmio + Tallio Cd + Tl	16,56	Kg / anno
Metalli: Sb + Pb + Cu + Mn + V + Cr + Co + Ni + As e loro composti	41,40	Kg / anno
Policlorodibenzodiossine + Policlorodibenzofurani PCDD + PCDF (TEQ)	0,075	g / anno
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA	1,66	Kg / anno

(v. p. 79 ALLEGATO I - Determinazione n. 74 del 02/02/2007 – Provincia di Modena)

Come si può vedere sono stati considerati altri parametri prima indicati solo con un limite di concentrazione (es. ossidi di azoto) e per alcuni parametri già presenti è stato ridotto (nonostante l'incremento di capacità dell'impianto in questione) il flusso di massa emissivo complessivo (es. le diossine da 90 milligrammi/anno a 75 milligrammi/anno).
L'esempio riportato appare a chi scrive dirimente : la questione non è se la normativa rende possibile fissare dei limiti di flusso di massa oltrechè limiti di concentrazione ma se l'ente procedente, nell'ambito delle valutazioni complessive (integrate tra aspetti tecnologici e ambientali) arriva a determinare la necessità e l'entità di tali forme di espressione di limiti emissivi.

Cordiali saluti.

Marco Caldiroli
Tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Via Quintino Sella 115
21052 Busto Arsizio (VA)

Provincia di Modena

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

Dirigente DOTT. ROMPIANESI GIOVANNI

Prot. N° 13612

Determinazione n° 74 del 02/02/2007

OGGETTO : D.LGS. 59/05 - L.R. 21/04. **DITTA HERA S.P.A DI BOLOGNA** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'IMPIANTO DI TERMO VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI A SOLO RISCHIO INFETTIVO CON CAPACITA' SUPERIORE A 3 TONNELLATE ALL'ORA (PUNTO 5.2 ALL. I D.LGS. 59/05) SITO IN COMUNE DI MODENA, VIA CAVAZZA N. 45.
(RIF.INT. N. 139/04245520376)

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

richiamati in particolare gli articoli: n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n.4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n.7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

vista la Legge Regionale n. 21/04 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

visto il D.Lgs. 11 Maggio 2005, n.133 "Attuazione della Direttiva 2000/76/CE – In materia di incenerimento dei rifiuti";

richiamate altresì:
- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 375/2006 del 20/03/2006 di approvazione della settima modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA che prevede, per il settore oggetto della presente, scadenza al 31/05/2006;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 667/2005 del 11/04/2005 per l'individuazione delle modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;

- la deliberazione della Giunta della Provincia di Modena del n. 205 del 24/05/2005 di recepimento della DGR n.667/2005 sopraccitata;
- la Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04 dalla Provincia di Modena con Arpa Sezione Provinciale di Modena per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di AIA, approvata con DGP n. 366 del 20/09/2005;

premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:
- una bozza del documento "Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili" relativamente al settore IPPC in oggetto - da emanarsi con Decreto dal Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 59/05;
- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) del luglio 2005 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es" già approvato dalla DG Environment e in corso di adozione dalla Commissione Europea;

premesso inoltre che, per gli aspetti riguardanti, da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito:
- dal BREF "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
-dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005:
1. "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 59/05-ndr)";
2. "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio".

vista la domanda presentata allo Sportello Unico del Comune di Modena il 30/05/2006 da R. Paparella (procuratore speciale di Hera s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4) in qualità di gestore dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo con capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (punto 5.2 All. I D.Lgs. 59/05) sito in Comune di Modena, via Cavazza n. 45 assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 77673/8.1.7.139 del 08/06/2006, intesa ad ottenere per lo stesso impianto il rilascio dell'AIA, nel rispetto del calendario sopraccitato;

precisato che dall'esame della documentazione allegata alla domanda di AIA è emerso che la Ditta richiede AIA per un impianto
- ad oggi costituito da tre linee per una potenzialità nominale complessiva pari a 21.1 t/ora di rifiuti (al limite di carico meccanico di griglia di ciascuna linea);
- ad oggi autorizzato allo smaltimento di 140.000t/anno di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo;
- la cui configurazione futura a quattro linee è già stata sottoposta a procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della L.R. 9/99 ed approvata all'unanimità (con prescrizioni) dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 429 del 26/10/2004 "Legge Regionale 18 Maggio 1999 N. 9 come modificata dalla Legge Regionale 16 Novembre 2000 N. 35. Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Ditta Meta s.p.a. - Progetto di adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione, con recupero di energia, presentato da Meta s.pa. sito in Via Cavazza, 45, nel Comune di Modena. Esito della procedura di V.I.A."

- la cui quarta linea attualmente in costruzione, avrà una capacità massima pari a circa 29.8t/ora (al limite di carico meccanico di griglia);
- che nell'ambito della V.I.A. aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio nella sua configurazione finale (quattro linee, una nuova e tre ristrutturate, per una potenzialità di trattamento massima autorizzabile di 240.000 t/a di rifiuti);
- che pertanto ricade nella definizione di impianto esistente ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 1 lettera d) e art. 17 comma 5 del D.Lgs. 59/05;

precisato pertanto che la Ditta richiede un'AIA che permetta di gestire l'impianto nelle seguenti fasi

a) configurazione impiantistica attuale (tre linee e quarta in costruzione)
b) prima configurazione impiantistica di transizione (attivazione della quarta linea e messa a regime)
c) seconda configurazione impiantistica di transizione (quarta linea a regime, spegnimento e parziale ristrutturazione delle altre tre)
d) configurazione impiantistica finale (quarta linea attiva assieme al massimo a due delle altre, per una capacità di smaltimento massima annua di 240.000 tonn. di rifiuto)

dato atto che la Provincia di Modena quale Autorità Competente al rilascio di AIA ha convocato apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/05 acquisendo in tale sede:
- il parere favorevole al rilascio dell'AIA, con prescrizioni, del settore Ambiente del Comune di Modena
- il parere favorevole al rilascio dell'AIA, con prescrizioni del Sindaco di Modena (contenente gli aspetti sanitari ai sensi dell' art. 10 comma 3 L.R. 21/04 e art.5 comma 11D.Lgs. 59/05);
- il contributo istruttorio dell'AUSL di Modena;
- il rapporto istruttorio di ARPA di Modena espresso ai sensi della convenzione sopra richiamata, contenente anche il parere obbligatorio sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 21/04;

richiamate le conclusioni della Conferenza dei servizi di cui sopra (26/01/2007) che:
- ha espresso parere favorevole all'invio ad Hera SPA della bozza di AIA esaminata (trasmessa alla Ditta in data 30/01/2007 che ha comunicato osservazioni);
- ha espresso parere favorevole al successivo rilascio di AIA di competenza del Responsabile del procedimento, Dirigente Servizio Gestione Integrata Servizi Ambientali, in rappresentanza dell'Autorità Competente Provincia di Modena;

dato atto che la domanda di autorizzazione presentata da HERA spa prevedeva un cronoprogramma dei lavori e degli step progettuali e impiantistici e una configurazione finale che l'Autorità competente Provincia di Modena di concerto con

- ARPA di Modena (organo tecnico)
- il Comune di Modena
- il Sindaco di Modena coadiuvato dall'AUSL di Modena per gli aspetti sanitari

anche tenuto conto delle osservazioni pervenute da cittadini, consiglieri provinciali, comitati e associazioni ambientaliste (si veda a tal proposito il documento allegato al verbale della sesta Conferenza dei Servizi del 16/01/2007 "Allegato n.1: documento conclusivo in merito alle osservazioni dei soggetti interessati e alle controdeduzioni del gestore") **ha ritenuto di adattare l'impianto a prescrizioni e tecniche disponibili maggiormente performanti nonché ispirate ad un criterio di maggior precauzione, ai sensi degli artt. 7 c. 9 e 8 del D.Lgs. 59/05;**

reso noto che ciò comporta che le linee n.1 e n.2 attuali saranno definitivamente dismesse secondo il cronoprogramma riportato nella successiva parte dispositiva;

reso noto che nella presente AIA sono previste le condizioni, i limiti e le prescrizioni a garanzia del corretto funzionamento dell'impianto;

reso noto inoltre che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di rilasciare **l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59/05 e dell'art. 10 della L.R. 21/04, a Hera S.p.A., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4 (R. Paparella procuratore speciale) in qualità di gestore dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo con capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (punto 5.2 All. I D.Lgs. 59/05) sito in Comune di Modena, via Cavazza n. 45 .

- di stabilire che:

1. l'impianto nella attuale e nella futura configurazione impiantistica risulta rispondente ai requisiti ed alle prestazioni imposte dal D.Lgs.n°133/05.

2. la presente autorizzazione regola le seguenti fasi:

Fase 1 - Funzionamento delle linee di incenerimento n.1, n.2 e n.3 nella configurazione attuale.

Fase 2 - Dal 16 Ottobre 2007: impianto nello stato attuale configurato come dal piano di adeguamento e con inizio di prove in bianco sulla linea n. 4 senza incenerimento di rifiuti.

Fase 3 - dal 1 febbraio 2008: funzionamento di due linee di incenerimento attuali e linea n. 4 in esercizio per prove a caldo con incenerimento di rifiuti (abbattimento degli ossidi di azoto effettuato con sistema SNCR + SCR sulla linea 4).

Fase 4 - dal 31/07/2008: funzionamento della linea n. 4 a regime (abbattimento degli ossidi di azoto effettuato con sistema SNCR +SCR), fermata della linea 3 per ristrutturazione, fermata e dismissione delle linee 1 e 2.

Fase 5 - Dal 31 Agosto 2009: funzionamento della linea 4 a regime e messa in esercizio linea 3 (abbattimento degli ossidi di azoto effettuato con sistema SNCR +SCR).

Fase 6 - Dal 30 Novembre 2009: funzionamento della linea 3 e 4 a regime nella configurazione finale.

che il gestore deve rispettare le seguenti **prescrizioni:**

3. la presente autorizzazione consente:

a. la prosecuzione dell'attività di smaltimento tramite incenerimento a terra con termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo utilizzando le esistenti linee 1, 2 e 3 per una capacità massima di smaltimento pari a 140.000 t/anno di rifiuto.

b. L'adeguamento funzionale dell'impianto in oggetto come approvato dalla VIA richiamata in premessa con costruzione di una quarta linea di incenerimento avente capacità massima pari a circa 29.8t/ora (al limite di carico meccanico di griglia);

c. L'attivazione e la messa a regime della quarta linea di cui al precedente punto come approvato dalla VIA richiamata in premessa. A far data dall'attivazione della quarta linea (con combustione di qualsiasi tipologia di rifiuto) è consentito il funzionamento contemporaneo di non più di tre linee. A partire dalla messa a regime della quarta linea, la potenzialità massima annua di incenerimento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo è fissata a 240.000 t/anno di cui

al massimo 30.000t/anno di rifiuti speciali, nei quali è compresa una quantità massima pari a 5000 t/anno di rifiuti sanitari;

d. La disattivazione e riqualificazione per ristrutturazione della terza linea esistente e la dismissione definitiva delle linee 1 e 2 oggi esistenti;

e. La riattivazione e la messa a regime della terza linea di cui al precedente punto. Anche nella configurazione finale, la potenzialità massima annua di incenerimento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo è fissata a 240.000 t/anno di cui al massimo 30.000t/anno di rifiuti speciali, nei quali è compresa una quantità massima pari a 5000 t/anno di rifiuti sanitari. L'Autorità competente si riserva di riconsiderare il tetto massimo di 30.000t/a solamente dopo i primi sei mesi dalla data del presente atto e sulla base di specifica e motivata istanza da parte del gestore, fatta salva a 5.000t/a la quantità massima di rifiuti sanitari.

4. il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:

Settore ambientale interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Numero Autorizzazione / Data di emissione	NOTE
Aria	Provincia di Modena	940 / 12/10/2004	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88* (da procedura di VIA)
Aria	Provincia di Modena	9 / 04/01/2006	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88*
Aria	Provincia di Modena	42129/8.7.8.4/97 / 21/03/1998	Esenzione per attività ad inquinamento atmosferico poco significativo – Emissione sfiati vapore e valvole di sicurezza impianto incenerimento ai sensi del DPR 203/88*
Rifiuti	Provincia di Modena	Det. 591 / 25/06/2004	D.LGS. 22/97 - L.R. 3/99. DITTA META S.P.A.** DI MODENA. Rinnovo ed integrazione autorizzazione alla gestione (operazione D10 dell'allegato B al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni) dell'inceneritore con recupero di energia per rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo ubicato in Comune di Modena, via Cavazza n. 45.
Rifiuti	Provincia di Modena	1234 / 22/12/2005	Voltura della Det. 591del 25/06/2004 a HERA spa

* Abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale".

**Ora Hera s.p.a..

5. l'allegato I alla presente AIA "Le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 59/05;

7. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Modena anche nelle forme dell'autocertificazione;

8. le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione sono svolte da ARPA e da AUSL nell'ambito delle rispettive competenze;

9. il gestore è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla Delibera G.R. 11 Aprile 2005 n. 667 "Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA)" entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento allo scrivente Servizio;

10. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte degli organi di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore e saranno determinate con provvedimento della Regione Emilia Romagna (art. 19 comma 3 L.R. 21/04) e/o secondo quanto previsto nel Piano stesso;

11. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

12. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

Determina inoltre

- che il gestore deve rispettare inoltre le seguenti **prescrizioni**:

13. il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'allegato I "Le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";

14. il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05) alla Provincia di Modena, all'ARPA di Modena - Distretto di Modena ed al Comune di Modena. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione. Fatta comunque salva la normativa in materia di VIA, tutte le modifiche all'impianto che comportano un aumento della quantità totale di rifiuto trattata o una variazione del rapporto stabilito tra i rifiuti urbani - speciali non pericolosi non sanitari e i rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a solo rischio infettivo (5.000t/a di rifiuti sanitari su 240.000 t/anno) sono da considerarsi sostanziali.

15. la presente autorizzazione deve essere rinnovata e mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto D2.12 "gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente;

Determina infine

16. che il gestore, in riferimento alla situazione attuale (smaltimento di 140.000 t/a di rifiuto) deve prestare entro 90 giorni dalla data della presente una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena per un importo di € 1.990.000,00 (un milione novecento novantamila/00) Euro (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa, in tonnellate, per 20,00 euro/ton per i rifiuti pericolosi (5.000t/a) e 14,00 Euro/ton per i rifiuti non pericolosi (135.000t/a)).

17. che il gestore, in riferimento alla situazione futura (smaltimento di 240.000 t/a di rifiuto) deve prestare entro la data di messa a regime della 4 linea una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena per un importo di € 3.390.000,00 (tremilioni trecento novantamila/00) Euro (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa, in tonnellate, per 20,00 euro/ton per i rifiuti pericolosi (5.000t/a) e 14,00 Euro/ton per i rifiuti non pericolosi (235.000t/a)).

18. che le garanzie finanziarie sono da costituirsi, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

a. del 10% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
b. del 30% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In alternativa alle modalità sopraccitate, è facoltà del gestore presentare un'appendice di integrazione / modifica della garanzia finanziaria già agli atti della scrivente Amministrazione. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia previa integrazione accettata dalle parti. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Di stabilire che :

- la Provincia provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie al gestore al Comune di Modena e all'ARPA di Modena;

- la presente autorizzazione è valida a decorrere dal 02/01/2007 ed efficace dal primo giorno di validità della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 16. Sino a tale data rimangono valide le autorizzazioni ambientali di cui al precedente punto 4.

- il funzionamento a regime della 4 linea è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 16.

- la presente autorizzazione è valida sino al 01/02/2012 qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 attualmente in suo possesso. Diversamente scadrà il 01/02/2011.

- per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;

- il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura dello scrivente Servizio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Hera s.p.a., al Comune di Modena e all'ARPA di Modena;

- di informare che:

- il Servizio Gestione Integrata Servizi Ambientali della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine e da n.1 allegato.
Allegato I: LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI
DOTT. ROMPIANESI GIOVANNI

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

COPIA

Prot. N° 128193

Determinazione n° 940 del 12/10/2004

OGGETTO :
DPR 203/88. DITTA META SPA - IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI CON RECUPERO DI ENERGIA - MODENA. AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA DI UN IMPIANTO CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1) LETTERA A).

Premesso:

- che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 comma 2) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

- che l'art. 15 comma 1) lettera a) del citato D.P.R. n. 203/88 prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

- che all'art. 4 comma 1) lettera d) del citato D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

- che la Regione Emilia Romagna con legge 21 aprile 1999 n. 3 ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

Visto il D.M. 21.12.1995 per l'elaborazione dei dati rilevati continuo;

Visto il D.M. 19.11.1997 n.503 e la determinazione della Provincia di Modena, prot. n. 23553 del 23.4.1999, di approvazione del Piano di adeguamento al medesimo DPR. presentato da Meta spa;

Vista la domanda per la valutazione di impatto ambientale presentata il **26.01.2004**, ai sensi della Legge Regionale n. 9/99, e successive integrazioni presentata dalla ditta **META s.p.a., con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Razzaboni n. 80**, per l'adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione ubicato **nel Comune di Modena (MO), Via Cavazza n. 45;**

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione contenente fra l'altro i seguenti elaborati:
-scheda informativa generale completa di allegati compilata in ogni sua parte ai sensi del DPR 203/88;

Accertato che dagli atti di ufficio risulta che sono state previste misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del **Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti** (P.P.G.R.) adottato con deliberazione del **Consiglio Provinciale n.44** del **17.03.2004;**

Visto altresì il parere prot. **n.128510** del **27.09.2004**, espresso del **Comune di Modena** ai sensi dell'art.7 comma 4) del DPR 203/88;

Vista l'Istruttorie Tecnica di **Arpa Modena, distretto di Modena, prot. n.14322 del 11.10.2004;**

Vista la legge 13 luglio 1966 n. 615;
Visto il D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
Visto il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
Vista la legge 4 agosto 1989 n. 288;
Visto il D.M. 12 luglio 1990;
Vista la legge 21 aprile 1999 n. 3;

Si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,

il Dirigente determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 15, comma 1), lettera A) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, la Ditta **META s.p.a.** ad effettuare nello stabilimento ubicato **in Comune di Modena (MO), Via Cavazza n. 45**, la modifica indicata nella relazione allegata alla domanda.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate le seguenti emissioni:

Emissione n. 1 – Linea 1
Emissione n. 2 – Linea 2

Emissione n. 3 – Linea 3
Emissione n. 4 – Linea 4
Emissione n. 7 – Deodorizzazione aria fossa rifiuti

Per tali emissioni, **dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 8** del DPR. 24 maggio 1988 n.203 e precisamente:

a) comunicazione, **15 giorni prima, della messa in esercizio** degli impianti a mezzo lettera raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA;

b) trasmissione, **entro 15 giorni dalla data di messa a regime** a mezzo raccomandata ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA, dei risultati delle analisi effettuate:

- relativamente alle emissioni **n. 4** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda, anche *per l'Ammoniaca); relativamente alle verifiche dei parametri rilevati in continuo dovranno essere trasmessi i dati rilevati dalla strumentazione automatica relativi allo stesso periodo;*
- relativamente alle emissioni **n.7** su tre prelievi eseguiti nei primi 3 giorni di esercizio degli impianti per la determinazione di Portata e SOV come Carbonio organico totale.

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale, il termine ultimo per la **messa a regime** degli impianti di cui alla presente autorizzazione è fissato al **16.06.2008** (linee 1,2,3,4 ed E7).

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione *ESCLUSIVAMENTE* a seguito di **motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza** sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e a ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente.

Le richieste, **presentate secondo le suddette modalità**, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime **non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata**, saranno da considerarsi **virtualmente accolte**, anche in assenza di specifico atto da parte della Provincia di Modena.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti - durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e spegnimento esclusi i periodi di arresto e guasti di cui al successivo punto 6) - **e delle prescrizioni sottoindicate:**

1) TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

E1: Portata massima Linea 1	**32.500 Nmc/h**
E2: Portata massima Linea 2	**32.500 Nmc/h**
E3: Portata massima Linea 3	**50.000 Nmc/h**
E4:Portata massima Linea 4	**150.000 Nmc/h**

- **PER CIASCUNA LINEA:**

Temperatura minima al camino	**130 °C**
Durata	**24 h/g**
Altezza	**80 m**

Temperatura minima dei gas in camera di combustione *(*)* **850°C**

Tenore volumetrico minimo di Ossigeno libero nei fumi umidi in camera di combustione ***(dopo l'ultima immissione di aria di combustione):*** **6%**

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI RIFERITA ALLA PORTATA DI PROCESSO IN USCITA DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FUMI (**):

Monossido di carbonio	**100**	**mg/Nmc**	(media oraria)
Monossido di carbonio	***50***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
SOx (come SO2)	**100**	**mg/Nmc**	(media oraria)
SOx (come SO2)	***50***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
NOx (come NO2)	**300**	**mg/Nmc**	(media oraria)
NOx (come NO2)	***200***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
Polveri totali	**30**	**mg/Nmc**	(media oraria)
Polveri totali	***10***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
Composti inorganici del Cloro gas/vap.(come HCl)	**40**	**mg/Nmc**	(media oraria)
Composti inorganici del Cloro gas/vap.(come HCl)	***20***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
Composti inorganici del Fluoro gas/vap.(come HF)	**2**	**mg/Nmc**	(media oraria)
Composti inorganici del Fluoro gas/vap.(come HF)	***1***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*
Sostanze Organiche Volatili (come C org. tot.)	**20**	**mg/Nmc**	(media oraria)
Sostanze Organiche Volatili (come C org. tot.)	***10***	***mg/Nmc***	*(media giornal.)*

Cd+Tl e loro composti sotto forma di polveri, gas e vapori
0,05 mg/Nmc
(valore medio della somma delle concentrazioni per un periodo di campionamento di 1 ora)

Sb+Pb+Cu+Mn+V+Sn+Cr+Co+Ni+As e loro composti sotto forma di polveri, gas e vapori
0,5 mg/Nmc
(valore medio della somma delle concentrazioni per un periodo di campionamento di 1 ora)

Hg e suoi composti sotto forma di polveri, gas o vapori 0,05 mg/Nmc
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)

Policlorodibenzodiossine + policlorodibenzofurani (come PCDD+PCDF) (***)
0,1 ng/Nmc
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: Benz[a]antracene; Dibenz[a,h]antracene;Benzo[b]fluorantracene;Benzo[j]fluorantene;Benzo[k]fluorantene; Benzo[a]pirene;Dibenzo[a,e]pirene;Dibenzo[a,h]pirene;Dibenzo[a,i]pirene;Dibenzo[a,l]pirene; Indeno[1,2,3-cd]pirene **0,01 mg/Nmc**
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)

- **FLUSSO DI MASSA ANNUO MASSIMO AMMESSO DI INQUINANTI, RIFERITO ALLA PORTATA DI PROCESSO IN USCITA DAI 4 IMPIANTI DI TRATTAMENTO FUMI NEL LORO COMPLESSO (**):**

HCl	**18.597,00 kg/anno**
Hg	**46,49 kg/anno**
Cd+Tl	**46,49 kg/anno**
Metalli	**464,94 kg/anno**
PCDD+PCDF	**0,09 g/anno**
SOx	**92.988,00 kg/anno**
Polveri	**9.298,80 kg/anno**

Depurazione per ciascuna linea: Sistema di iniezione di urea + Precipitatore elettrostatico + Reattore con bicarbonato di sodio e carboni attivi + Filtro a maniche

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - RAFFREDDAMENTO PARETI CAMERA COMBUSTIONE LINEA 1

Portata massima	**15.000**	**Nmc/h**
Altezza minima	**27**	**m**
Durata	**24**	**h/g**

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - RAFFREDDAMENTO PARETI CAMERA COMBUSTIONE LINEA 2

Portata massima	**15.000**	**Nmc/h**
Altezza minima	**27**	**m**
Durata	**24**	**h/g**

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – DEODORIZZAZIONE ARIA FOSSA RIFIUTI

Portata massima	**42.000**	**Nmc/h**
Altezza minima	**32**	**m**
Durata	**24**	**h/g**

Depurazione: Adsorbitore a carboni attivi

(*) Le camere di combustione devono essere dotate di bruciatori ausiliari (collocati dopo l'immissione dell'ultima aria di combustione), che entrino in funzione qualora la temperatura dei gas scenda al di sotto di 850°C anche nelle fasi di accensione e di spegnimento in presenza di rifiuti nelle camere.

(**) Condizioni di normalizzazione:
temperatura 273°K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nel gas secco: 11% in volume.

(***) Per la determinazione del valore medio, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle diossine e dei dibenzofurani di cui all'All.1 del DM 503/97, moltiplicati per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)

- **AL FINE DI LIMITARE I FLUSSI DI MASSA COMPLESSIVI DEGLI INQUINANTI EMESSI, SI PRESCRIVE CHE L'IMPIANTO POTRA' FUNZIONARE CON UN NUMERO MASSIMO DI LINEE CONTEMPORANEAMENTE ATTIVE, PARI A 3 (TRE).**

2) RILEVAMENTO, CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI

a) Gli effluenti gassosi di cui alle emissioni n. 1, 2, 3 e 4, **alla data di messa in esercizio della 4^ linea** dovranno essere già dotati di **sistemi di rilevamento e registrazione automatica**, per gli autocontrolli, **dei seguenti parametri:**

Temperatura al camino
Portata volumetrica
Tenore volumetrico di Ossigeno
Tenore di vapore acqueo al camino
Pressione al camino;

Concentrazione di:

Polveri totali
Monossido di carbonio
Ossidi di zolfo
Ossidi di azoto
Composti inorganici del cloro (gas/vapore)
Sostanze organiche volatili
Ammoniaca
Acido fluoridrico

Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione deve rispondere alle caratteristiche indicate nel D.M. 19.11.1997 n. 503 e nel D.M. 21.12.1995.

I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (sonda-linea prelievo-analizzatore) devono essere, a regime, identici su tutte le linee e devono essere costituiti da: sonda di prelievo (o di misura in situ) di materiale adeguato, linea di trasferimento gas riscaldata ed analizzatori specifici per gli inquinanti da monitorare.

Il sistema di estrazione dei gas dai camini deve essere costituito da:
- sonda di estrazione riscaldata,
- linea riscaldata di materiale inerte per il convogliamento dei gas agli analizzatori.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere **l'introduzione di gas di calibrazione** sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore), sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea prelievo-analizzatore), per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie dell'insieme.

Il gestore, **verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo** e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura, **con periodicità almeno annuale**. L'accertamento della correttezza delle operazioni di misura verrà condotto direttamente da ARPA, Sezione Provinciale di Modena o dal gestore, sotto la supervisione di ARPA stessa, secondo modalità stabilite dall'ente di controllo.

b) Ai sensi e agli effetti dell'art. 7, comma 5 del DPR 203/88, l'ente titolare della presente autorizzazione è tenuto ad effettuare ulteriori **autocontrolli** delle proprie emissioni con **periodicità almeno mensile** per **Metalli, Hg, Cd+Tl, PCDD+PCDF ed I.P.A., almeno semestrale per Materiale particellare, Frazione PM_{10} e Frazione $PM_{2,5}$**.

La data, l'orario, i risultati delle misure relative agli autocontrolli, sia periodici che relativi al monitoraggio in continuo, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dal competente Distretto ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo **e conservati per almeno 2 anni.**

***c)* Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i punti di prelievo siano dotati delle seguenti strutture:**
- **scala di sicurezza con salvavita;**
- piattaforma con recinzione;
- i punti di prelievo dovranno essere dotati di bocchettone di accesso filettato internamente posto in un tratto di condotto che realizzi le condizioni di stazionarietà del flusso e quelle imposte dalla norma UNI 10169 per la scelta del punto di misura. Si fa riserva di richiedere eventuali modifiche

del punto di misura qualora, non avendo rispettato le condizioni ottimali di posizionamento, in fase di misura si verifichi la inadeguatezza del punto stesso.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo devono comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56 e DLgs 626/94).

d) Per la verifica del rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto c) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono essere utilizzati i **metodi** di prelievo e analisi e le metodologie di campionamento ed analisi adottati da **U.N.I.CHIM. e Istituto Superiore di Sanità** e precisamente:

- U.N.I. 10169 per la misura della portata.
- U.N.I. EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare.
- U.N.I. 10391 per la determinazioni delle sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale (per emissioni calde)
- D.M. 25 agosto 2000 (all.1) per la determinazione degli ossidi di azoto.
- D.M. 25 agosto 2000 (all.1) per la determinazione degli ossidi di zolfo.
- UNICHIM 543 per la determinazione del monossido di carbonio.
- UNICHIM 620 per la determinazione di fluoro e suoi composti inorganici (gas, vapori e materiale particellare)
- D.M. 25 agosto 2000 (all.2) per la determinazione di acido cloridrico e suoi sali (gas e vapori)
- UNICHIM 723 per la determinazione dei metalli (piombo, nichel, cromo, ecc.).
- METODO ISTISAN 88/19 per la determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici
- EN 1948 per la determinazione di Diossine e Furani
- Per la determinazione di Ammoniaca e suoi sali, Azoto ammoniacale: *Campionamento*: UNICHIM 632; *Determinazione*: potenziometrica secondo il metodo per le acque IRSA/CNR 4010 (B).

Per le sostanze non espressamente indicate, in mancanza di specifico metodo U.N.I.CHI.M., le determinazioni devono essere effettuate utilizzando le metodiche individuate da ARPA Sezione Provinciale di Modena.

***e)* I valori limite di emissione per gli inquinanti misurati in continuo si intendono rispettati se:**

tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite,
e tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite.

Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e spegnimento dei forni in presenza di rifiuti nelle camere.

f) **Il limite** fissato per la **temperatura minima al camino,** si intende rispettato **se la media giornaliera risulta uguale o superiore al limite minimo.**

Viste le motivazioni addotte dalla ditta META S.P.A. con nota del 24.3.1999 **per un periodo di una settimana** dalla periodica effettuazione delle operazioni di pulizia del generatore di vapore **non si applica il limite di temperatura minima al camino.**

3) LIMITI DI EMISSIONE IN FLUSSO DI MASSA

- Il flusso di massa si calcola a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno ed è ottenuto come somma dei flussi di massa parziali calcolati su base mensile.

- **Il flusso di massa si calcola considerando i valori medi mensili di Portata, HCl, Polveri ed SOx raccolti tramite strumentazione di controllo in continuo e di Hg, Cd+Tl, Metalli e PCDD+PCDF rilevati tramite campionamenti manuali effettuati con periodicità almeno mensile.**

- **Il valore di flusso di massa raggiunto, sarà comunicato contestualmente alle relazioni trasmesse mensilmente a Provincia, Comune, ARPA e Circoscrizione n. 2 del Comune di Modena.**

- Sono di seguito definite le **Soglie di allarme** *(*)* dei parametri per i quali è fissato il limite in flusso di massa:

HCl	***15.000,00 kg/anno***
Hg	***37,00 kg/anno***
Cd+Tl	***37,00 kg/anno***
Metalli	***370,00 kg/anno***
PCDD+PCDF	***0,07 g/anno***
SOx	***74.000,00 kg/anno***
Polveri	***7.400,00 kg/anno***

al raggiungimento dei valori di soglia anche di uno solo dei parametri di cui sopra, Meta spa comunicherà tempestivamente a Provincia, Comune ed Arpa le azioni che intende adottare al fine del rispetto del valore limite.

(*) E' definita soglia di allarme l'80% del valore limite in flusso di massa annuo

4) IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E CONTROLLI DI EFFICIENZA

I 2 campi elettrici del precipitatore elettrostatico di cui all'emissione n.4 devono di norma funzionare contemporaneamente.

Devono essere previsti sistemi automatizzati di dosaggio dei reagenti (bicarbonato e urea) necessari al processo depurativo basati sui rilevamenti degli analizzatori posti a camino e su analizzatori ausiliari posti a monte dei sistemi depurativi (in particolare per sostanze acide e polveri), così come descritto nel S.I.A..

La sostituzione del carbone attivo dell'impianto a servizio dell'emissione n.7 (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei rifiuti.

Ai fini del controllo della corretta conduzione dei sistemi di contenimento delle emissioni, gli impianti devono essere dotati **di sistemi di rilevamento e registrazione, in continuo** di:

- **Temperatura nelle camere di combustione;**
- **Tenore di ossigeno in uscita delle camere di combustione;**
- **Stato di funzionamento ON-OFF di ciascuna pompa dosatrice della soluzione di urea *(*)*;**
- **Stato di funzionamento ON-OFF dei precipitatori elettrostatici;**
- **Stato di funzionamento ON-OFF dei ventilatori di alimentazione del bicarbonato macinato;**

- **Stato di funzionamento ON-OFF delle coclee di alimentazione del carbone attivo al reattore;**
- **Indicatore della pressione differenziale dei filtri a maniche;**

I dati relativi ai parametri registrati con **strumentazione computerizzata**, devono essere raccolti, conservati e resi disponibili, su richiesta, al Servizio Territoriale di Modena dell'ARPA. I valori registrati e quelli istantanei, devono essere resi immediatamente disponibili, in caso di verifica dell'autorità di controllo.

Al fine del **controllo dell'efficienza dell'adsorbitore** di cui all'emissione n.7, **ogni 5 giorni** di effettivo funzionamento, anche se discontinuo, Meta spa procederà a verifica analitica della portata e delle SOV a monte ed a valle del depuratore.

(*) Il sistema con iniezione di urea deve essere dotato di un sistema di verifica dell'effettivo arrivo della soluzione di urea alle lance, al fine di poter prontamente individuare intasamenti o altri fatti che possano incidere negativamente sul funzionamento dell'impianto.

5) EMISSIONI DIFFUSE E SISTEMI DI TRATTAMENTO EMISSIONI ODORIGENE FOSSA RIFIUTI

Nell'esercizio dell'impianto devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'incenerimento, siano gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della miglior tecnologia disponibile.

Deve essere garantito il costante ricambio minimo d'aria della fossa rifiuti e del piazzale di scarico. I portoni di accesso alla fossa devono essere mantenuti chiusi quando non occupati da automezzi in scarico. L'impianto di deodorizzazione deve entrare in funzione quando l'impianto di incenerimento funziona con potenzialità tale da non garantire, durante la combustione, il completo utilizzo dell'aria aspirata dalla fossa rifiuti. Tale situazione si verifica quando è in funzione una sola linea diversa dalla n°4 oppure le sole linee 1 e 2.

Entro le 24 ore successive all'avvio del sistema suddetto il Gestore deve comunicare via fax ad ARPA–Distretto di Modena, sia l'entrata in funzione che la successiva disattivazione dell'emissione n. 7 "deodorizzazione aria fossa rifiuti".

6) AVARIE E MALFUNZIONAMENTI

a) Nel caso in cui, a causa malfunzionamenti accidentali o avarie, **venga superato un valore limite**, deve **cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti** al forno di combustione. Nel periodo necessario al ripristino della completa funzionalità dell'impianto, non si applicano i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione. Se il superamento del valore limite di emissione *si protrae per oltre 1 ora* deve essere **informata via fax l'ARPA Sezione Provinciale di Modena.**

b) Nel caso il valore della ***Temperatura*** in camera di combustione e/o del ***Tenore di Ossigeno libero*** nei fumi, non rispetti per oltre 1 ora il valore minimo autorizzato, **deve cessare l'alimentazione dei rifiuti** al forno di combustione e deve essere informata via fax l'ARPA Sezione Provinciale di Modena.

c) In caso di **guasti** che pregiudichino il funzionamento degli **impianti di depurazione, per un periodo di tempo superiore a ore 1 (una)**, il titolare della presente autorizzazione deve dare **immediata comunicazione** tramite FAX al Servizio ARPA competente ed alla Provincia di Modena, e contestualmente **sospendere l'immissione di rifiuti** nei forni di incenerimento; **di tali interruzioni dovrà essere fatta registrazione nel registro relativo agli autocontrolli.**.

d) I rilevatori di:

Temperatura in camera di combustione,
Concentrazione di Monossido di carbonio,
Concentrazione di Polveri totali,
Concentrazione di composti inorganici del Cloro (gas/vap.),
Concentrazione di Sostanze organiche volatili,
Concentrazione di Ossidi zolfo,
Concentrazione di Ossidi di azoto,

devono essere collegati a **sistemi d'allarme** che **segnalino all'operatore il superamento dei valori di soglia dei parametri di cui sopra, fissati come segue:**

Soglie di allarme

1ª Soglia, superamenti visualizzati da evidente variazione cromatica su schermo di dispositivo informatico, installato in sala comando (unica schermata per tutti i parametri monitorati in continuo):

Temperatura in camera di combustione	***860°C***	
Monossido di carbonio	***50***	***mg/Nmc***
Polveri totali	***10***	***mg/Nmc***
Composti inorganici del Cloro (gas/vap.)	***20***	***mg/Nmc***
Sostanze organiche volatili	***10***	***mg/Nmc***
Ossidi zolfo	***50***	***mg/Nmc***
Ossidi di azoto	***200***	***mg/Nmc***

2ª Soglia, superamenti evidenziati da attivazione di sistemi di allarme acustico e luminoso :

Temperatura in camera di combustione	***860°C***	
Monossido di carbonio	***85***	***mg/Nmc***
Polveri totali	***26***	***mg/Nmc***
Composti inorganici del Cloro (gas/vap.)	***34***	***mg/Nmc***
Sostanze organiche volatili	***17***	***mg/Nmc***
Ossidi zolfo	***85***	***mg/Nmc***
Ossidi di azoto	***250***	***mg/Nmc***

In caso di **superamento delle soglie** di allarme devono essere attuate procedure atte al **ripristino di una regolare funzionalità** dell'impianto.

e) Il sistema di monitoraggio dovrà funzionare in modo continuativo e **in caso di blocco o malfunzionamento** di uno o più analizzatori e/o registratori in continuo installati sulle emissioni in oggetto, **il gestore dell'impianto deve:**

1. Comunicare tempestivamente (tramite telefax o telegramma) alla Provincia di Modena e al Distretto ARPA competente, qualsiasi interruzione di durata superiore a 8 ore, del funzionamento delle strumentazioni di rilevazione automatica in continuo: nella comunicazione saranno illustrate le cause del blocco e la presumibile durata dello stesso. Nel caso di fermate programmabili le suddette comunicazioni dovranno essere inviate preventivamente.
2. Nelle prime 24 ore di fermata dell'intero sistema di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che rilevano, con registrazione in continuo, il funzionamento degli apparati di depurazione delle emissioni.

3. Nei periodi successivi alle prime 24 ore di blocco totale, il gestore dovrà effettuare analisi manuali della concentrazione di **polveri** e **acido cloridrico** da rilevarsi almeno 1 volta ogni 3 giorni per ciascun camino.

4. Nel caso di avaria di uno o entrambi i sistemi di verifica automatica delle polveri e/o dell'acido cloridrico, devono essere effettuate verifiche manuali dei rispettivi parametri, con la periodicità di cui al precedente punto.

5. In caso di avaria improvvisa dei forni e/o loro "messa in veglia" Meta spa provvederà a:
   mantenere in funzione gli apparti di depurazione,
   avvertire Provincia e Arpa via fax,
   avvisare Provincia e Arpa del ritorno alla normalità.
   Nei periodi di avaria e messa in veglia non si applicano i valori limite di emissione

e) In caso di fermate per avaria dei sistemi di verifica del funzionamento dei depuratori, l'azienda deve provvedere al rispristino funzionale degli stessi nel più breve tempo possibile e ad annotare tali interruzioni nella **relazione sul funzionamento dell'impianto** che viene **redatta mensilmente**.

f) L'impianto deve essere dotato di un parco-ricambi, relativamente ai rilevatori in continuo, sufficiente ad evitare inutili periodi di attesa.

7) PRESCRIZIONI VARIE

a) In previsione della modifica delle norme che regolano le modalità di monitoraggio delle emissioni al camino e della conseguente necessità di adeguare le strumentazioni di controllo, il gestore dovrà effettuare una ricerca finalizzata alla individuazione di strumentazione tecnica atta al monitoraggio periodico e/o in continuo della frazione PM10; i risultati di tale ricerca dovranno essere comunicati ai competenti enti di controllo, prima dell'attivazione della 4° linea.
b) Il gestore entro 6 mesi prima della data di messa a regime della 4^ linea, compirà una campagna per la raccolta di un numero statisticamente significativo di dati di misura a camino per la verifica delle concentrazioni di Materiale particellare, della frazione PM_{10} e possibilmente della $PM_{2.5}$.
c) Con l'obiettivo di ottimizzare la depurazione degli NOx, il gestore dovrà condurre, nei primi 180 gg. dalla data di installazione degli strumenti di monitoraggio in continuo dell'ammoniaca, uno studio atto ad individuare eventuali correlazioni tra concentrazione di Ammoniaca, concentrazione di Ossidi di azoto e dosaggio di Urea e presentarne relazione alla Provincia di Modena, al Comune di Modena, all'ARPA e all'AUSL.
d) Prima dell'attivazione dell'impianto la ditta dovrà elaborare un protocollo di verifica da sottoporre agli enti competenti (ARPA e Provincia di Modena), prevedendo le modalità e i tempi per la effettuazione, nella condizione a regime, di monitoraggi di SOX, Mercurio e HCl a diverse percentuali di rifiuti sanitari: ciò al fine di poter prevedere eventuali limitazioni alla percentuale di rifiuto sanitario da immettere nell'inceneritore.
e) Per i 18 mesi successivi alla data di messa a regime della 4° linea, per Mercurio – Cd+Tl – Metalli – IPA – Diossine e Furani dovranno essere effettuati campionamenti ed analisi quindicinali.
f) Prima dell'attivazione della 4° linea, deve essere elaborato, in collaborazione con il Comune di Modena, il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento, quale azione di contenimento delle emissioni di NOx, a parziale bilanciamento dell'incremento dovuto all'adeguamento dell'impianto di termodistruzione.

g) Il sistema di rilevazione anemometrica deve funzionare in modo continuo e i dati relativi alle registrazione in continuo dell'intensità e direzione del vento devono essere resi facilmente fruibili dagli organi di controllo.

h) Relativamente a diverse sezioni dell'impianto (camera di combustione, precipitatore elettrostatico, reattore), il gestore trasmetterà a Provincia ed Arpa, non appena predisposto, il progetto esecutivo dal quale si evinca l'esatta geometria dell'impiantistica citata.

i) **Con cadenza mensile,** Meta spa deve inviare alla Provincia di Modena e al competente Distretto ARPA, **una relazione riassuntiva sul funzionamento degli impianti, con riepiloghi dei controlli in continuo.**

In relazione ai risultati degli autocontrolli ed a quelli delle relazioni mensili di cui sopra, nonchè al verificarsi di eventuali situazioni anomale che possano comportare rischio per la salute pubblica, la scrivente Amministrazione potrà sospendere le emissioni dell'impianto o di parte di esso.

Il **Distretto ARPA** territorialmente competente e la **Sezione Provinciale ARPA,** sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 8 comma 3 del DPR 203/88 **compresi controlli semestrali alle emissioni in atmosfera per la verifica del rispetto dei limiti.**

La Sezione Provinciale dell'ARPA, può avvalersi per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza della strumentazione automatica, previa taratura.

Si fa riserva di adeguare i valori di emissione sopra indicati, a valori più restrittivi fissati dalle linee guida che saranno emanate ai sensi dell'art. 3 comma 2) punto a) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, le prescrizioni della presente autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

L'autorizzazione prot. n.107873 Det. n. 992 del 29.10.2002 sarà da considerarsi decaduta, a tutti gli effetti di legge, alla data di messa a regime indicata nel presente atto. Il Gestore, nel periodo precedente alla messa a regime, dovrà comunque ottemperare alle diverse scadenze temporali indicate nelle prescrizioni di cui al presente atto.

Il Dirigente
ROMPIANESI GIOVANNI

PROVINCIA DI MODENA

Estratto dal verbale della seduta del 26/10/2004
Delibera n. 429 del 26/10/2004
Oggetto: LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999 N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000 N. 35. DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DITTA META S.P.A. - PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE. CON RECUPERO DI ENERGIA. PRESENTATO DA META S.P.A. SITO IN VIA CAVAZZA. 45. NEL COMUNE DI MODENA. ESITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A.
Prot. n 135067

GIUNTA PROVINCIALE

Il 26 Ottobre 2004 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 10 membri su 11, assenti 1. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente	Presente
MALETTI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente
CALDANA ALBERTO	Assessore	Presente
DIAZZI MORENA	Assessore	Presente
FACCHINI SILVIA	Assessore	Presente
GRANDI BENIAMINO	Assessore	Presente
GUAITOLI MAURIZIO	Assessore	Assente
PAGANI EGIDIO	Assessore	Presente
POGGIOLI GRAZIANO	Assessore	Presente
RIGHI FABRIZIO	Assessore	Presente
VACCARI STEFANO	Assessore	Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento che la Giunta approva all'unanimità:

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999 N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000 N. 35. DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DITTA META S.P.A. - PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE, CON RECUPERO DI ENERGIA, PRESENTATO DA META S.P.A. SITO IN VIA CAVAZZA, 45. NEL COMUNE DI MODENA. ESITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A.

PROVINCIA
DI MODENA

Oggetto:
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999 N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000 N. 35. DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DITTA META S.P.A. - PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE. CON RECUPERO DI ENERGIA, PRESENTATO DA META S.P.A. SITO IN VIA CAVAZZA, 45, NEL COMUNE DI MODENA. ESITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A.

In data 23/01/2004 la Ditta META S.p.A., con sede in viale C. Razzaboni n. 80 a Modena, ha presentato alla Provincia di Modena, con nota Prot. n. 9874 del 26/01/2004, domanda per avviare la procedura di V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale) del progetto di *"Adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione con recupero di energia sito in Via Cavazza, 45, Comune di Modena"*, ai sensi dell'art. 13, L.R. 9/99, corredata della documentazione prescritta, nonché il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale (di seguito, S.I.A.).

Contestualmente META ha richiesto:
- pronuncia sulla compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.;
- permesso a costruire, ai sensi della L.R. 31/02;
- parere di conformità antincendio ai sensi della L. 26/07/65 n. 966, del D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e del D.P.R. 12/01/1998 n. 37;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 203;
- approvazione progetto ed autorizzazione all'esercizio, ai sensi del D.Lgs. 22/97 artt. 27 e 28.

META ha, inoltre, provveduto al deposito della documentazione prescritta dalla citata legge regionale V.I.A., presso i seguenti enti:
- Provincia di Modena – Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale;
- Comune di Modena – Ufficio Protocollo (come da attestazione, loro Prot. n. 32946 del 09/03/2004);
- Regione Emilia Romagna – Ufficio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (come da attestazione, loro Prot. n. AMB/VIM/04/23599 del 30/03/2004).

Il progetto, che interessa esclusivamente il territorio del Comune di Modena, riguarda l'adeguamento funzionale di un impianto appartenente alla categoria A.2.3. (allegato A.2 della L.R. 35/2000), e ha lo scopo di potenziare l'impianto di termodistruzione esistente; l'adeguamento funzionale dell'impianto permetterà la termocombustione della frazione secca non recuperabile di rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale, oltre ad incrementare l'attuale produzione di energia elettrica.

Il progetto definitivo dell'impianto in oggetto è stato redatto da META S.p.A. con la collaborazione di: CO.RE.D. S.a.s., Politecnica ingegneria ed architettura, Studio Bianchi progetti di ingegneria.

Lo S.I.A. è stato redatto da un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da esperti appartenenti a META S.p.A., all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché da professionisti e società di consulenza.

Il progetto è stato preventivamente sottoposto alle procedure di verifica (screening), di

PROVINCIA
DI MODENA

cui all'art. 9 della L.R. 9/99, conclusa con deliberazione della Giunta provinciale n. 287/2001, con la quale è stato stabilito di assoggettare il progetto stesso alla ulteriore procedura di V.I.A., e a quella di scoping, di cui all'art. 12 della L.R. 9/99, conclusa con deliberazione della Giunta Provinciale n. 303/02, nella quale sono stati definiti i contenuti dello S.I.A.

E' stata data comunicazione dell'avvenuto deposito dello S.I.A. e del relativo progetto definitivo con avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e s.m., sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 18, in data 04/02/2004, e sul quotidiano Il Resto del Carlino, edizione di Modena, il giorno 04/02/2004.

In data 26/02/2004 è stata indetta la prima Conferenza di Servizi per l'esame istruttorio dello S.I.A. e del progetto in oggetto, nonché per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto stesso.

Poiché la procedura di V.I.A., ai sensi della normativa di riferimento, ha lo scopo di raccogliere e sostituire, per le opere pubbliche o di interesse pubblico, tutti gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalle vigenti normative per la realizzazione del progetto, per il termocombustore in esame sono stati chiamati a far parte della Conferenza di Servizi i rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- Provincia di Modena;
- Comune di Modena;
- Vigili del fuoco della Provincia di Modena;
- ARPA Sezione provinciale di Modena;
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena;
- Servizio Tecnico dei Bacini Panaro e destra Secchia;
- Enel Distribuzione SpA;
- Sopraintendenza Archeologica;
- Ministero delle Comunicazioni;
- Ministero dei Trasporti e Navigazione;
- Comando RFC Emilia Romagna;
- Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia;
- ANAS – Compartimento per la viabilità per l'Emilia Romagna;
- Agenzia del Demanio;
- RFI – Direzione Compartimentale Infrastrutture, Armamenti e Opere Civili.

Nel corso dell'istruttoria, con nota Prot. n. 42642 del 25/03/2004, sono state richieste integrazioni (come dettagliatamente descritte nelle Premesse del Rapporto Ambientale, allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) necessarie per meglio valutare il progetto sottoposto al procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

In data 16/07/2004 META ha presentato presso la Provincia di Modena le integrazioni richieste (assunta al Prot. n. 97104 del 19/07/2004).

Successivamente all'analisi delle integrazioni di cui sopra, la Provincia di Modena, in qualità di Autorità competente ha provveduto, con nota Prot. n. 99252 in data 22/07/2004, ad inviare ai componenti della Conferenza di Servizi e al proponente, il Rapporto preliminare sull'impatto ambientale.

Vista la particolare complessità dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta provinciale n. 326 del 27/07/2004, è stato prorogato di giorni 60 il termine previsto per la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi (comma 8, art. 18, L.R. 9/1999).

Nel periodo di trenta (30) giorni previsto dalla legge regionale sulla V.I.A., e quindi

PROVINCIA
DI MODENA

entro il 04/03/2004, per la libera consultazione ed eventuale proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati non sono pervenute alla Provincia osservazioni scritte, in merito al progetto. Successivamente, in data 04/10/04, ben oltre il termine di cui sopra e quasi a conclusione del procedimento, anche considerando la proroga di 60 giorni concessa con deliberazione di Giunta provinciale n. 326/04, un comitato di cittadini residenti nelle zone limitrofe all'impianto esistente ha fatto pervenire l'osservazione che di seguito si sintetizza:

> *Viene fatto osservare che il potenziamento del termoconbustore in progetto peggiorerebbe l'impatto sull'ambiente e sulla salute a causa degli inquinanti emessi dallo stesso impianto; pertanto viene chiesta una diminuzione dei quantitativi attualmente emessi e, rispetto alle caratteristiche del rifiuto da incenerire, viene richiesta una selezione dei rifiuti da conferire all'impianto in progetto, con riferimento alla loro pericolosità in relazione ai fumi emessi. A quest'ultimo fine, viene proposta l'istituzione di una commissione tecnica di studio della pericolosità dei rifiuti inceneriti e dei fumi emessi.*

All'osservazione, META non ha presentato alcuna controdeduzione.

La Conferenza di Servizi, nonostante l'ampio ritardo con cui è stata presentata l'osservazione, ha ritenuto opportuno valutarla considerando doveroso esaminare le istanze manifestate dai cittadini. Nel Rapporto Ambientale la Conferenza di Servizi, quindi, ha spiegato la seguente valutazione:

> *Gli orientamenti verso cui si stanno muovendo le politiche dello smaltimento dei rifiuti sia a livello nazionale che internazionale, assumono come elemento determinante il progressivo abbandono del ricorso alla discarica.*
> *Questo risulta possibile solamente attraverso il potenziamento di due filiere complementari:*
> - *la massimizzazione del recupero e del riciclaggio della materia;*
> - *la valorizzazione energetica della parte non recuperabile.*
>
> *L'intervento oggetto della proposta progettuale si inquadra evidentemente in questa logica.*
> *In ambito locale è possibile rilevare come già il PISRUS (Piano Infraregionale per lo Smaltimento e il Recupero dei Rifiuti Urbani e Speciali) del 1997 prevedesse la necessità di potenziare la capacità di smaltimento attraverso la combustione, ipotizzando due scenari relativi alla riqualificazione dell'impianto di Modena e/o la costruzione di un nuovo impianto.*
> *Il PPGR (Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti) adottato nel mese di Marzo 2004, a seguito dei lavori della "Conferenza di Pianificazione" cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati al tema, prevede esplicitamente un intervento di riqualificazione dell'impianto di Modena, coerente con la proposta progettuale presentata.*
> *Particolare attenzione è stata posta nella fase di analisi delle previsioni riguardanti le emissioni in atmosfera, avendo cura, attraverso l'inserimento di specifiche prescrizioni, di adempiere all'indirizzo dettato dal PPGR relativo al non superamento delle attuali condizioni di emissione; per alcuni*

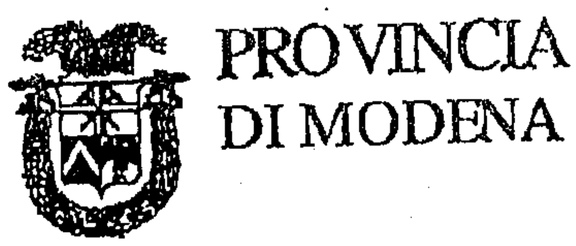

tipi di inquinante si raggiunge addirittura un miglioramento rispetto alla situazione attuale.
Specifiche indicazioni sono state, inoltre, impartite per quanto riguarda la composizione merceologica dei rifiuti, con particolare attenzione per quanto riguarda i rifiuti sanitari.
Per quanto riguarda la proposta di istituire una "commissione tecnica" che studi la relazione fra la pericolosità dei rifiuti e dei fumi emessi, si precisa che l'impianto, nella sua globalità sarà sottoposto, da parte degli organi tecnici competenti, ad un complesso sistema di monitoraggio, notevolmente potenziato rispetto alla situazione esistente e pertanto in grado di fornire utili informazioni anche in riferimento al tema citato.
A tale proposito si può fare riferimento anche alla prescrizione n. 34, riportata nelle conclusioni del presente rapporto.

Nel periodo di attività della Conferenza di Servizi sono pervenuti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di cui a seguire:

A. nulla osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Ufficio di Bologna (con prescrizioni);
B. parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena (con prescrizioni);
C. nulla osta del Comando reclutamento di completamento regionale "Emilia-Romagna", Ufficio Affari Generali;
D. nulla osta del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena;
E. parere di compatibilità urbanistica del Comune di Modena;
F. autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Modena.

A seguito della domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche (L.R. 10/93), presentata alla Provincia di Modena con nota Prot. n. 85235 del 24/06/04, sono pervenuti i seguenti nulla-osta vincolanti:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna di Bologna, (Prot. n. 90562 del 06/07/2004), con prescrizioni;
- Agenzia del Demanio (Prot. n. 2004/22410 del 06.10.2004), con prescrizioni;
- RFI S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato (Prot. n. 117502 del 15/09/2004).

Inoltre sono pervenuti i nulla osta non vincolanti:

- Ministero delle Comunicazioni (Prot. n. 121486 del 27/09/2004);
- Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Emilia Romagna" (Prot. n. 72184 del 25/05/2004 e con Prot. n. 106610 del 10/08/2004):
- Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia per l'Italia Settentrionale e relativo off-shore (Prot. n. 96930 del 19/07/2004);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. n. 96083 del 16/07/2004), con prescrizioni;
- ENEL Distribuzione S.p.A. (Prot. n. 107285 del 11/08/2004);
- Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale della Provincia di Modena (Prot. n. 91555 del 08/07/2004);
- Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica della Provincia di Modena (Prot. n. 102249 del 29/07/2004);

– Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica della Provincia di Modena (Prot. n. 118563 del 17/09/2004).

Si precisa che ANAS S.p.A., seppur regolarmente convocata, al fine del rilascio del nulla osta per l'attraversamento del previsto elettrodotto, non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi e non ha manifestato in altro modo il proprio dissenso.

Tenendo conto dell'esito dell'istruttoria e degli atti disponibili, la Conferenza dei Servizi ha concluso il proprio rapporto con le seguenti conclusioni:

– dall'esame degli strumenti della pianificazione territoriale vigente non emergono vincoli che precludano la realizzazione del progetto;

– l'impianto è conforme agli obiettivi delineati sia dal P.I.S.R.U.S. che dal P.P.G.R.;

– l'impianto appare correttamente progettato, utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono adeguati livelli di prestazione e che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è realizzato;

– dall'analisi delle possibili soluzioni alternative presentate dal proponente (alternativa 0: realizzazione solo di discariche per rifiuti non pericolosi; realizzazione di altro impianto di termodistruzione in provincia di Modena con potenzialità di circa 130.000 t/anno) si ritiene che la scelta di progetto sia la più conforme alle politiche ambientali e programmatiche delineate per la gestione del territorio modenese. Si rileva, infatti, che la scelta di progetto, oltre ad essere coerente con gli strumenti di programmazione citati, determina condizioni ottimali per l'autosufficienza provinciale in tema di smaltimento dei rifiuti urbani; migliora il livello tecnologico degli impianti determinando un aumento della efficienza dei processi e della efficacia dell'attività; consente di potenziare il recupero sia di materia che di energia; limita l'insorgere di rilevanti impatti normalmente conseguenti alla localizzazione di nuove opere; soddisfacendo, in questo modo, requisiti non riscontrabili in altre alternative valutate:

– il rappresentante del Comune di Modena esprime parere favorevole al rilascio del permesso a costruire;

– dall'esame delle singole componenti ambientali e dal confronto tra l'incidenza su queste dell'impianto attuale e di quello futuro, si ritiene che l'adeguamento funzionale dell'impianto sia ambientalmente compatibile, in quanto:

- le tecnologie proposte per l'abbattimento degli inquinanti caratteristici emessi dal processo di termocombustione dei rifiuti risultano adeguate all'esigenza di contenere le emissioni a livelli inferiori a quelli autorizzati per l'impianto attuale;
- il piano di monitoraggio ambientale, sia in fase di cantiere che di esercizio, consentirà di controllare, le emissioni sia al camino che al suolo;
- le soluzioni costruttive adottate risultano adeguate ed è stata accertata la sicurezza idraulica del sito;
- nell'intorno dell'impianto, ai margini della zona industriale nord di Modena, non sono presenti elementi di particolare pregio per le componenti flora, fauna ed ecosistemi;
- l'impianto è giudicato essere sostanzialmente adeguato al contesto paesaggistico;
- il traffico veicolare è razionalizzato ed è stimata un'influenza complessivamente modesta dei mezzi;
- si prevede un miglioramento delle condizioni acustiche nell'intorno dell'impianto,
- non si prevedono particolari impatti dovuti a vibrazioni;
- si verifica un sostanziale miglioramento del rendimento e della efficienza dei processi energetici, nonché una riduzione dei consumi dell'impianto;

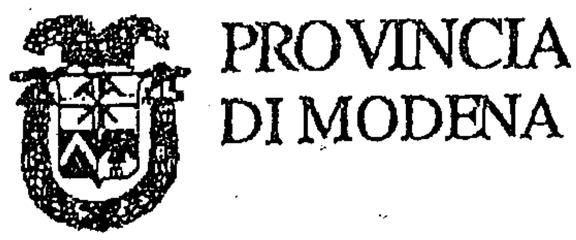

- in termini di inquinamento elettromagnetico, la compatibilità del progetto con la normativa vigente e il suo impatto sui ricettori, è stata verificata;
- non si prevedono impatti derivanti da emissioni odorigene;
- per quanto riguarda la tutela della salute pubblica si valuta positivamente lo studio proposto nelle sue linee generali.

In occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 15/10/2004, il comitato di residenti nelle zone limitrofe all'impianto esistente che già in precedenza aveva presentato un'osservazione, ha presentato specificazioni alla citata osservazione; la Conferenza dei Servizi ha valutato tali specificazioni, come da verbale allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Conferenza, nella stessa seduta, ha ritenuto il *"Progetto di adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione con recupero di energia sito in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena"*, presentato da Meta S.p.A., ambientalmente compatibile, ha approvato, all'unanimità dei presenti il Rapporto Ambientale e, quindi, espresso Valutazione d'Impatto Ambientale positiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del Rapporto Ambientale (allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto), nelle autorizzazioni, nei nulla osta e nei pareri rilasciati.

Sulla base delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri pervenuti durante la fase istruttoria, la procedura di V.I.A. in oggetto comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17 L.R. 9/99, le seguenti autorizzazioni:

a. approvazione progetto, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97;
b. accertamento della conformità urbanistica e permesso a costruire, ai sensi della L.R. 31/2002;
c. autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche ai sensi della L.R. 10/93;
d. variante urbanistica relativamente alla fascia di rispetto dell'elettrodotto. Tale variante dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Modena entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione (art. 17, comma 3, L.R. 9/99);
e. autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera b del D.Lgs. 112/98 e ai sensi dell'art. 84 della L.R. 3/99;
f. parere di conformità antincendio, ai sensi della L. 26 luglio 1965 n.966, del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 e del D.P.R. 12/01/98 n. 37;
g. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/05/98 n. 203.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il progetto in oggetto dovrà ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 05/10/04 n. 21 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ovvero Autorizzazione Ambientale Integrata, in quanto costituisce modifica sostanziale ad impianto esistente assoggettato alla Direttiva 96/61/CE, nonché al D.Lgs. 04/08/1999 n. 372.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, V.le Martiri della Libertà, 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

PROVINCIA
DI MODENA

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Per quanto precede,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

la Giunta delibera

1) la Valutazione d'Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m., del progetto di *"Adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione con recupero di energia sito in Via Cavazza, 45, Comune di Modena"* presentato da META S.p.A., perché ambientalmente compatibile;

2) di approvare, quindi, la realizzazione del progetto di cui al precedente punto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni definite nel Rapporto Ambientale conclusivo, nonché nelle autorizzazioni, nei nulla osta e nei pareri rilasciati, tutti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17 L.R. 9/99, approvazione progetto (art. 27 D.Lgs. 22/97), accertamento della conformità urbanistica e permesso a costruire (L.R. 31/02), autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche (L.R. 10/93), variante urbanistica (L.R. 9/99), autorizzazione alla costruzione ed esercizio d'impianto di produzione di energia elettrica (D.Lgs. 112/98 e L.R. 3/99), parere di conformità antincendio (L. 966/65, D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98), autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/98);

4) di dare atto che il Comune di Modena dovrà ratificare, entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione, con atto del proprio Consiglio, la variante urbanistica relativa alla fascia di rispetto dell'elettrodotto;

5) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99, che l'efficacia temporale della presente valutazione d'impatto ambientale è fissata in anni cinque (5);

6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società proponente, META SpA, e ai componenti della Conferenza dei Servizi;

7) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

8) di quantificare le spese istruttorie della procedura di valutazione di impatto ambientale a carico del proponente in misura dello 0,04% del costo di realizzazione del progetto;

PROVINCIA
DI MODENA

9) di approvare le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Servizi in riferimento alle osservazioni presentate dal comitato di residenti nelle zone limitrofe all'impianto esistente ed indicate nelle premesse del presente atto;

10) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato;

11) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA
Per allegato vedere il Volume degli allegati al n. 3043

PROVINCIA
DI MODENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Emilio Sabattini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all'originale.

Modena,

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 29/10/2004

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Bianca Antoniolli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

PROVINCIA DI MODENA

Divenuta esecutiva in data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all'originale.

Modena,

ALL. 4

Azienda USL 3 Pistoia
Servizio Sanitario della Toscana

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n.

Pistoia, 4/2/08

AZIENDA USL 3 PISTOIA
Data 4 FEB. 2008
Prot. N. 6673

Al Direttore Ufficio Segreteria
Conferenza Stato-Regioni
Avv. Giuseppe Busia

Al Direttore Ufficio Segreteria
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Prefetto Carpino

Oggetto: Trasmissione osservazioni per la Conferenza Unificata relativa alla Conferenza di Servizi della Provincia di Pistoia per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta CIS – Riunione del 5 febbraio 2008

In riferimento alla vostra richiesta n. 249 del 16 gennaio 2008 , in allegato alla presente si invia la Relazione relativa all'oggetto predisposta dal Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo distinti saluti.

dott. Alessandro Scarafuggi

PG/df

Azienda USL 3 Pistoia

Servizio Sanitario della Toscana

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Prot.N. 86

AZIENDA USL 3 DIRETTORE GENERALE Arrivo 14 FEB. 2008 Prot. N. 182

Pistoia,lì 04/02/2008

Al Direttore Generale
Dott. Alessandro Scarafuggi

Oggetto: Osservazioni per la Conferenza Unificata relativa alla Conferenza dei servizi del 5/2/2008 per l'ampliamento dell'inceneritore di Montale.

Si ricorda come la ASL 3 avesse espresso in data 24 ottobre 2007 parere favorevole all' ampliamento dell'impianto dalla potenzialità di 120 T/die a 150/die con la seguente prescrizione:
"Ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal D.Lvo 59/2005 i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri, non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005 e che pertanto i limiti di emissioni di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo".

Tale prescrizione derivava:

- dal precedente parere espresso in sede di autorizzazione all'impianto il giorno 8/5/2006,
- dai risultati del Progetto PATOS effettuato dalla Regione Toscana,
- dai disposti degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/34, esplicitamente richiamato dal D.Lvo 59/2005,
- dal fatto che per quanto attiene i valori limite della diossina la vigente normativa non recepisce le modalità di calcolo, più cautelative, della tossicità equivalente (TE) raccomandate dall'OMS,
- dal ridimensionamento del problema legato all'eterogenicità dei rifiuti quale fattore cruciale del possibile superamento dei limiti di emissione,
- dalle modifiche migliorative apportate all'impianto, anche dopo la revisione effettuata a seguito dei due superamenti dei valori limiti di emissione occorsi nel 2007;
- dalla considerazione che, in data 27 febbraio 2006, la Conferenza Provinciale Rifiuti con il parere favorevole di **tutti** i suoi componenti aveva già richiesto :"la trasmissione di idonea documentazione che argomenti e dimostri che la scelta dei sistemi di abbattimento previsti in progetto, oltre a risultare la migliore tecnologia disponibile applicabile all'impianto di Montale, garantiscano un flusso di massa alla emissione che oltre ad essere in linea con i nuovi parametri introdotti dal DLgs 133/2005, garantiscano anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai micro inquinanti organici ed inorganici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005".

A tali considerazioni si deve aggiungere che gli ultimi rilievi analitici effettuati il giorno 11/12/2007 all'impianto precedentemente alla sua riapertura definitiva, con la potenzialità di

Viale Giacomo Matteotti, 19 – 51100 PISTOIA – ☎ 0573 353615 - Fax 0573 353622
Piazza della resistenza, 6 – 51010 Massa e Cozzile (PT) - ☎ 0572 927940 – Fax 0572 927941

120 T/die dimostrano il rispetto con ampio margine dei valori limite previsti, sia per quanto riguarda i metalli pesanti, sia per quanto riguarda le diossine (0.0015 nanogrammi per Nm3 a fronte del limite previsto di 0,1 nanogrammi per Nm3) per cui risulta assai verosimile che l'impianto così revisionato e con gli accorgimenti prescritti dall'A.I.A. possa assicurare livelli di emissione significativamente più bassi per le diossine dei valori limite della tabella del D.Lvo 133/2005.

Inoltre le modalità attuative della prescrizione dell'ASL 3 erano e sono lasciate alla discrezionalità dell'Ente Autorizzativo, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti fermo restando la necessità di tutela, sul versante sanitario, delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe all'impianto.

A tale proposito si ricorda come già nel verbale della Conferenza Provinciale Rifiuti del 24 ott 2007, si prevedeva "una soglia di livello di attenzione, da applicarsi alla configurazione impiantistica futura, pari a 0.05 ng/Nmc TE per il parametro PCDD/PCDF, raggiunto il quale il gestore dovrà comunicare agli Enti di controllo l'evento e mettere in atto ....."
Tale formulazione nel provvedimento autorizzativi, associata all'adeguata cronologia dei controlli, è considerata dall'A. USL esaustiva sulla prescrizione di diversi limiti emissivi, tenuto conto che potrà permettere di intervenire tempestivamente per contenere l'impatto sanitario dell'impianto stesso.

La ASL 3 inoltre, di concerto con ARPAT, ha intrapreso una campagna di indagini analitiche su varie matrici ambientali, su alimenti e sulla popolazione al fine di accertare puntualmente gli attuali livelli di esposizione.

I risultati di tale indagine potranno fornire elementi utili alla eventuale adozione di provvedimenti diversi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Pietro Gabbrielli

ALL. 9

Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Pistoia, li 05-02-2008

Prot. n.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata
P.zza Colonna, 370 – Palazzo Chigi
001187 ROMA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006. D.Lgs. 59/2005. Termovalorizzatore di Montale (PT) gestito dalla Società CIS S.r.l. Relazione.

In riferimento alla nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/01/2008 prot. n° 249/08/2.17.4.14, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 22/01/2008 con prot. n° 11849, siamo a riferire quanto di seguito riportato.

Espletata la procedura di V.I.A. (ex. LR 79/1998), con Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 questa Amministrazione approvava, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto relativo al potenziamento dell'impianto e più in particolare della capacità nominale passando da 120 t/g a 150 t/g, e autorizzava la contestuale realizzazione.

Preme specificare che la sopra citata autorizzazione faceva specifico riferimento al procedimento tecnico-amministrativo da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto medesimo e cioè al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ex. D.Lgs. 59/2005.

In seguito alla prescrizione di cui sopra, la ditta, poiché aveva già presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/2005 (autorizzazione alla gestione) per l'impianto esistente (120 t/g), ha inoltrato la documentazione integrativa relativa alla configurazione di impianto potenziato (150 t/g).

Le amministrazioni interessate per il rilascio dell'A.I.A., individuate sulla base di quanto riportato all'art. 5 comma 14 e all'allegato II al D.Lgs. 59/2005, sono:
Provincia di Pistoia, ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia, ASL n° 3 Pistoia e Comune di Montale.
Ricordiamo che, nel caso specifico, le autorizzazioni sostituite dall'A.I.A. fanno riferimento agli artt. 124, 210 e 269 D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 133/2005.

Nel corso della procedura tecnico-amministrativa, questa Amministrazione ha convocato i suddetti Enti nell'apposita Conferenza di Servizi, come previsto dallo stesso art. 5, comma 10, del D.Lgs. 59/2005. Le conclusioni della Conferenza di Servizi possono essere così riassunte:

1. parere favorevole, all'unanimità, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione nella configurazione impiantistica con potenzialità pari a 120 t/g e limiti di emissione in atmosfera di cui al D.Lgs. 133/2005. Tale parere è stato formalizzato dalla Provincia di Pistoia con Ordinanza n. 2069 del 30/10/2007;
2. dissenso espresso dall'Azienda USL n° 3 di Pistoia in merito al rilascio dell'A.I.A. per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione con la potenzialità di 150 t/g e con i valori limite alle emissione in atmosfera prescritti dal D.Lgs. 133/2005, contrapponendosi al parere espresso dalla Provincia di Pistoia, da A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia e dal Comune di Montale. La parziale conclusione del procedimento in seguito al parere vincolante espresso dall'ASL 3 di Pistoia è stato formalizzato da questa Provincia con Ordinanza n° 2060 del 30/10/2007.

In merito al precedente punto 2 e richiamato il verbale della Conferenza di servizi datato 24/10/2007, è necessario precisare che l'ASL 3 di Pistoia, pur esprimendo parere favorevole alla gestione dell'impianto con la potenzialità di 150 t/g con la prescrizione: *"Ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 59/2005, i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo"*, **di fatto ha espresso parere negativo alla richiesta di gestione dell'impianto con potenzialità di 150 t/g e limiti emissivi previsti dal D.Lgs.133/2005**, contrapponendosi al parere espresso dagli altri componenti.

A tale proposito si evidenzia che gli altri Enti (Provincia, ARPAT e Comune) hanno ritenuto opportuno specificare che **i limiti di cui al D.Lgs. 133/2005 sono congrui al fine della tutela dell'ambiente. Infatti l'art. 1 "finalità e campo di applicazione" del D.Lgs. 133/2005 cita: *"il presente decreto si applica agli impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevedere e ridurre per quanto possibili gli effetti negativi dell'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo delle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne derivano"*. Inoltre, il D.Lgs. 133/2005 nasce dal recepimento della direttiva 2000/76/CE, senza modificare i valori limite in emissione stabiliti a livello comunitario. In nessuna delle suddette norme il valore limite di emissione è vincolato a flusso di massa né tanto meno a potenzialità di impianto.**

Infine, per quanto riguarda i **microinquinanti organici e inorganici, non vi sono elementi per l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 59/2005 e cioè l'individuazione di valori limite di emissione più restrittivi**. Infatti non vi sono evidenze circa il non rispetto delle norme di qualità ambientale nell'area interessata dall'impianto tali da dover adottare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili.

Per tutto quanto sopra descritto la Provincia di Pistoia, il Dipartimento ARPAT di Pistoia e il Comune di Montale hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. con potenzialità di 150 t/g e limiti emissivi previsti dal D.Lgs.133/2005.

Stante quanto sopra questa Amministrazione, ai fini della chiusura della procedura di A.I.A. e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione dell'impianto gestito dalla Soc. CIS S.r.l. di Montale (PT) con potenzialità nominale di 150 t/g, ha inoltrato la documentazione tecnica-amministrativa (nota prot. n. 138681 del 31/10/2007), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., alla Commissione Unificata (art. 8 D.Lgs. 281/1997) per l'acquisizione delle specifiche determinazioni tali da superare il dissenso venutosi a creare in Conferenza di Servizi: **più in particolare necessita chiarire se sia possibile vincolare i valori limite alle emissioni, ai flussi di massa degli impianti di incenerimento rifiuti e quindi alla loro potenzialità, tenendo presente che così facendo si determinerebbe l'impossibilità di realizzare nuovi impianti (flusso di massa degli inquinanti ante operam pari a zero) nonché alle difficoltà connesse al potenziamento degli impianti esistenti, venendosi a creare un arbitrio dell'Amministrazione procedente in considerazione del fatto che l'attuale assetto normativo non esclude che la gestione dei rifiuti sia effettuata anche mediante l'utilizzo di processi di termovalorizzazione.**

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. For. G. Ariberto Merendi